

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIO SERIO

Seduta del 30/09/2020

FATTO

Il ricorrente, proposto vano reclamo, chiede, in relazione ad 2 contratti di finanziamento mediante CQS (cifre finali 693) e delegazione di pagamento (cifre finali 722) estinti anticipatamente alla 52° rata, la condanna dell'intermediario, nella misura rispettivamente di 852,67 e 915,78euro oltre interessi legali e spese difensive, alla restituzione di commissioni ed oneri indebitamente percepiti. Per entrambi i contratti chiede il rimborso della commissione di estinzione anticipata, rispettivamente € 185,84 e € 183,62, per complessivi € 369,46
L'intermediario eccepisce in memoria l'infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto, anche alla luce dei rimborsi "medio tempore" effettuati.

DIRITTO

La controversia va decisa tenendo conto dei principii espressi da Collegio di coordinamento 26512/2019 secondo cui, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, come nella fattispecie, alla parte finanziata spetta il rimborso di ogni voce di costo: le up front secondo il criterio della curva degli interessi, le recurring secondo il sistema detto "pro rata temporis".

In concreto, ciò che l'intermediario, alla luce dei rimborsi relativi alle voci recurring per entrambi i contratti e delle spese di procedura pari a € 20, è tenuto a restituire all'altra

